PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

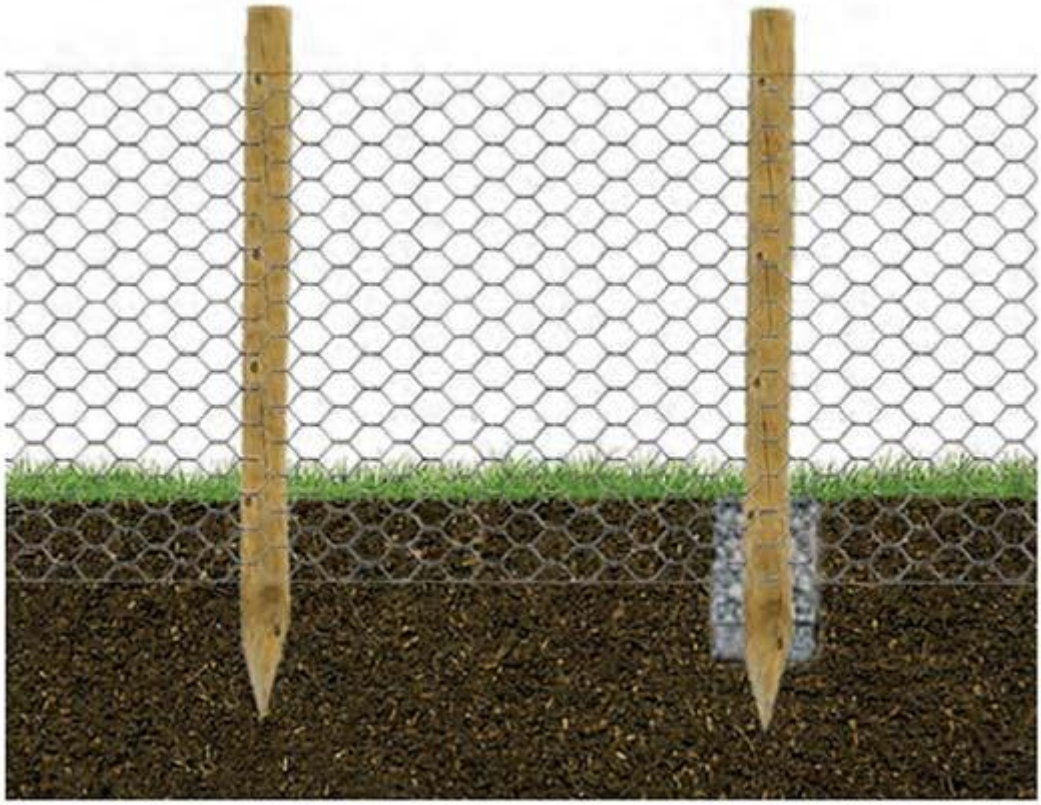

DISCIPLINARE TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI A PROTEZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 13/03/2024)

Anno 2024

Art. 1. Obiettivi generali

1. L'Ente Parco Regionale Sirente Velino garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Persegue l'obiettivo della la razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili (specie animali e vegetali, habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio) nonche' promuove lo sviluppo socio-economico e culturale dell'area, attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attività' ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;

2. Lo svolgimento delle pratiche agricole e zootecniche nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino è considerato funzionale per la conservazione e la tutela degli agro-ecosistemi che, in un'area protetta costituiscono importanti habitat specifici caratterizzati da un'elevata diversità biologica.

3. Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono incidere negativamente sugli equilibri ecologici e compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat.

4. Tra le finalità del Parco, favorire l'uso di Buone Pratiche Agricole è funzionale all'incentivazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia delle attività agricole .

5. L'Ente Parco Regionale Sirente Velino opera per la prevenzione dei danni da fauna alle colture agrarie, o ad esse assimilabili, regolamentando l'utilizzo delle recinzioni mediante il presente Disciplinare Tecnico.

6. Le recinzioni a protezione dai danni delle specie di fauna selvatica per le quali è previsto l'indennizzo di cui al Disciplinare per l'indennizzo dei danni causati da animali protetti alle colture agrarie e forestali del territorio protetto, sono ammesse previa autorizzazione da parte del Parco Regionale Sirente Velino.

Art. 2. Norme Generali

1. Nel territorio del Parco, ai sensi del presente Disciplinare, si ritengono ammissibili le recinzioni che
per caratteristiche costruttive, disposizione e estensione non impediscono lo spostamento della fauna selvatica.

2. La recinzione dei coltivi è ammessa al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente con il perseguimento delle attività agricole sostenibili minacciate dalle specie responsabili dei danni alle colture come specificate nei rispettivi Disciplinari.

3. Non è ammessa in alcun modo la recinzione di incolti, pascoli, prati-pascoli e di boschi intesi ai sensi dell'Art. 2 D.lgs 227/2001.

4. Le finalità di protezione e prevenzione perseguite dall'Ente Parco Regionale Sirente Velino si rivolgono alle colture agrarie e erbacee ed arbustive, con particolare attenzione per quelle pregiate e ad alto reddito.

Art. 3. Norme Tecniche di Attuazione Recinzioni a prevenzione dei danni

1. Si dispone che le recinzioni a protezione delle colture agrarie erbacee ed arbustive siano costituite esclusivamente dalle seguenti tipologie:

A. Recinzioni in rete metallica elettro-saldata.

B. Recinzione in rete metallica paramassi

C Recinzioni elettrificate mobili.

2. Tipologie:

A) • rete metallica elettro-saldata con maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro

• rete, parzialmente interrata per almeno 30, ancorata al suolo con picchetti metallici

B) • rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 cm, filo 2,7/3,4 mm di diametro

• rete, parzialmente interrata per almeno 30 cm con risvolto ad L, ancorata al suolo con picchetti metallici

Per tutte e due le tipologie:

– pali di legno con testa e punta trattate a fuoco. Infissi nel terreno per circa 50 cm.

– le recinzioni, anche già esistenti, possono essere sopraelevate della rete, con due o tre ordini di filo zincato-liscio, elettrificabile, distanziati di 20-30 cm.

• è interdetto l'uso di filo spinato.

• per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare.

• non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (Rubus sp. pl.) e Rosa Selvatica (Rosa sp. pl.) autoctone.

3. Per le recinzioni della tipologia C) le caratteristiche sono:

• alimentazione con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate con fili lineari o in rete con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.

Art. 4. Regime autorizzativo

1. La realizzazione delle recinzioni secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra è sottoposta a regime autorizzativo (L.R 42/2011). La richiesta di autorizzazione, effettuata in carta semplice può essere presentata a mano o spedita a mezzo corriere o con raccomandata A.R. agli uffici dell'Ente.

Art. 5. Manutenzione opere

1. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese, o con il contributo dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino, sarà esclusivamente a carico dei destinatari dell'intervento. In caso contrario si incorrerà nella perdita del diritto di indennizzo per danni da animali protetti ai sensi del vigente Disciplinare